

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE SCOLASTICA

| | |
|--|----------|
| Capito Primo: Il diritto scolastico nell'ordinamento giuridico italiano | Pag. 101 |
| Capitolo Secondo: Il sistema educativo di istruzione e formazione disegnato dalla riforma Moratti | » 111 |
| Capitolo Terzo: La scuola dell'infanzia | » 120 |
| Capitolo Quarto: Il primo ciclo di istruzione | » 124 |
| Capitolo Quinto: Il secondo ciclo di istruzione | » 138 |
| Capitolo Sesto: L'istruzione non statale | » 162 |
| Capitolo Settimo: L'autonomia scolastica | » 169 |
| Capitolo Ottavo: Gli organi collegiali della scuola | » 178 |
| Capitolo Nono: Le competenze delle autonomie territoriali ... | » 196 |

CAPITOLO PRIMO

IL DIRITTO SCOLASTICO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Sommario: 1. La nascita della scuola media. - 2. La scuola materna statale. - 3. Il tempo pieno. - 4. I decreti delegati. - 5. L'integrazione degli alunni handicappati. - 6. La riforma dell'ordinamento della scuola elementare. - 7. La personalità giuridica. - 8. Il Testo Unico della scuola. - 9. La Carta dei servizi scolastici. - 10. Il processo autonomistico ex lege 59/1997. - 11. La riforma degli esami di maturità. - 12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30. - 13. L'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico. - 14. L'introduzione dell'obbligo formativo. - 15. La riforma Moratti e la sua attuazione: rinvio. - 16. La Legge finanziaria 2007 e l'obbligo di istruzione fino a 16 anni. - 17. La riforma Gelmini.

1. LA NASCITA DELLA SCUOLA MEDIA

Il principio costituzionale dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione impartita per almeno otto anni (ovvero dal 6° al 14° anno d'età) trova attuazione, per la prima

volta, nella L. 31-12-1962, n. 1859, istitutiva della **scuola media unica**, che dispone: «*l'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la durata di tre anni ed è scuola secondaria di 1° grado*».

La nuova scuola *secondaria, unitaria, obbligatoria e gratuita* abolisce le preesistenti scuole inferiori e cioè i primi tre anni di ginnasio, i primi quattro degli istituti magistrali e tecnici, le scuole secondarie di avviamento professionale, i corsi inferiori delle scuole d'arte e dei conservatori di musica, le classi post-elementari previste dall'art. 172 del T.U. 577/1928.

2. LA SCUOLA MATERNA STATALE

La L. 18-3-1968, n. 444 istituisce la **scuola materna statale**, come albo triennale a sé stante, che «*accoglie bambini nell'età prescolastica dai tre ai sei anni e si propone fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia*».

All'art. 3, la citata legge segna, per la prima volta, una sensibilizzazione alle problematiche educative degli alunni portatori di handicap, nel prevedere la formazione di sezioni speciali per bambini dai tre ai sei anni, affetti da disturbi dell'intelligenza, del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali.

Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la *gratuità* laddove fino ad allora l'istruzione prescolastica era stata affidata ad enti locali, ecclesiastici e non, a privati ed era spesso a pagamento.

3. IL TEMPO PIENO

La legge 24-9-1971, n. 820 istituisce la **scuola «a tempo pieno»**, riduce il numero massimo di alunni per ciascuna classe a 25, avvia la sperimentazione di attività integrative che affiancano le materie curricolari richiedendo un impegno scolastico temporale più lungo e il coinvolgimento di tutti i docenti in lavori integrati e pluridisciplinari.

L'intento della L. 820/71 è, dunque, quello di fornire alla scuola nuovi strumenti e metodi in grado di garantire una «*piena e completa*» educazione.

4. I DECRETI DELEGATI

La legge 30 luglio 1973, n. 477 delega il Governo ad emanare norme sul **riordinamento dell'organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola** dello Stato, con un termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

I decreti delegati nn. 416, 417, 418, 419, 420 emanati con D.P.R. 31 maggio 1974 e ora integralmente confluiti nel Testo unico delle leggi sulla scuola (D.Lgs. 297/94), contengono norme giuridiche riguardanti:

— istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola di ogni ordine e grado;

- stato giuridico del personale della scuola statale;
- corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale scolastico;
- sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale;
- stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole.

5. L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI

La citata legge completa il cammino già precedentemente intrapreso dal legislatore con la L. 444/1968 (vedi § 2) e con la L. 118/1971.

Con la L. 517/77 il principio costituzionale dell'*eguaglianza sostanziale* di cui all'art. 3 Cost. trova riscontro concreto anche nell'ambito scolastico, ammettendosi che in una scuola realmente democratica e, per volontà del Costituente, *aperta a tutti*, devono trovare posto anche **alunni handicappati** accanto ad **alunni normodotati** e che la progettazione di attività scolastiche ed iniziative di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap sia da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola e in possesso di particolari titoli di specializzazione (cd. docenti di sostegno). Si rompe, così, l'impostazione didattica individualistica tradizionale per consentire «*l'apertura delle classi*» e la «*collegialità dell'insegnamento*».

Anche la **legge-quadro sull'handicap n. 104/1992** affronta la problematica dell'handicap a livello scolastico e adotta un approccio di tipo sistemico fondato sul necessario coinvolgimento di varie istituzioni: la famiglia, la scuola, le ASL, gli Enti Locali, i centri riabilitativi, le associazioni di volontariato che, nella specificità dei loro compiti e delle loro funzioni, insieme concorrono a migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili.

In particolare, l'art. 13 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività del territorio gestite da enti pubblici o privati.

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle aziende sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale specializzato della scuola.

6. LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Con la L. 5-6-1990, n. 148 si dà attuazione alla tanto attesa ed auspicata **riforma dell'ordinamento della scuola elementare**.

La scuola elementare in particolare concorre alla prima formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali: si propone, in altre parole, lo scopo dello sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale. Nella rinnovata scuola elementare trova posto anche l'insegnamento di una lingua straniera (L. 114/93) in linea con l'intento di *continuità del processo educativo* (rispetto alla scuola media nella quale tale insegnamento è obbligatorio).

7. LA PERSONALITÀ GIURIDICA

L'art. 4 della L. 537/93 sancisce che «gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni di alta cultura (Conservatori, Accademie di belle arti etc.) hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e di sviluppo». La *personalità giuridica* porta con sé l'autonomia amministrativa e di bilancio garantendo una più elastica gestione e una più trasparente situazione economico-finanziaria, oltre che una più evidente responsabilità contabile.

Il citato articolo 4 contiene, poi, una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che determinino: i tempi di attuazione dell'autonomia scolastica; le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, le forme di attuazione dell'autonomia organizzativa ed amministrativa.

Tale delega, scaduta il 30 settembre 1994, è stata ampiamente disattesa.

Con la successiva L. 15-3-1997, n. 59 la delega è stata rinnovata con l'art. 21, per la cui disamina si rinvia al § 10.

8. IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA

Da tempo ormai si attendeva la preparazione di un testo unico che, raccogliendo ed ordinando tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (ad eccezione di quella universitaria) emanate in successione di tempo spesso senza alcuna connessione logico-sistematica tra loro, svolgesse un compito chiarificatore e di organica sistematicità.

Con la legge delega 10-4-1991, n. 121, successivamente modificata dalla L. 20-4-1993, n. 126, il Parlamento ha autorizzato il Governo ad emanare entro il 30 aprile 1994 un **Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti relative alle scuole di ogni ordine e grado**, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica: il D.Lgs. 16-4-1994, n. 297.

La legislazione confluita nel Testo unico vige — secondo quanto disposto dall'art. 676 — nella formulazione da esso risultante; quella non inserita resta ferma nella sua vigenza; quella che risulti ad esso contraria o incompatibile è abrogata.

La chiarezza testuale della norma finale ci fa intendere che, pur sostituendosi alla legislazione scolastica previgente con l'intento di coordinare disposizioni talora

contrastanti o di ambigua interpretazione, il Testo unico non esaurisce in sé la disciplina in materia di istruzione.

Altre fonti vanno, infatti, a completare il quadro normativo scolastico:

- le disposizioni in materia contrattuale succedutesi nel tempo a partire dal D.P.R. 10-4-1987, n. 207 fino alle tornate contrattuali successive all'entrata in vigore della normativa di riforma del pubblico impiego;
- la disciplina del pubblico impiego che trova applicazione anche per il personale della scuola (D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e succ. modif. ora confluito nel T.U. pubblico impiego, D.Lgs. 30-3-2001, n. 165);
- la congerie di norme di fonte secondaria (decreti ministeriali, circolari, regolamenti) necessariamente escluse dal Testo unico perché la delega di cui alla L. 121/91 era riferita a disposizioni di natura legislativa;
- le norme di legge intervenute successivamente a regolare la materia scolastica.

9. LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

Nel quadro di una progressiva sensibilizzazione della P.A. nei confronti delle aspettative dei cittadini a fruire di prestazioni efficienti si colloca la *Carta dei servizi pubblici* come codice di autoregolamentazione cui ciascuna P.A. deve attenersi nell'erogazione dei pubblici servizi.

La scuola italiana avverte da tempo la necessità di imparare a conoscersi, valutando e misurando i livelli qualitativi delle prestazioni rese per poter rilevare con tempestività le deficienze e le discrasie ed introdurre idonei correttivi.

L'adozione della **Carta dei servizi scolastici** (D.P.C.M. 7-5-1995) impegna seriamente ciascuna unità scolastica a garantire un servizio più orientato allo studente e perciò qualitativamente migliore perché ancorato a precisi *standard* o fattori di qualità.

Tali standard si identificano:

- nell'*uguale possibilità di accesso e di fruizione dei servizi scolastici* secondo l'insegnamento costituzionale (art. 34, 1° comma), cui si accompagna l'impegno in favore dell'*integrazione degli alunni* nella realtà scolastica con particolare riguardo alle situazioni problematiche (studenti lavoratori - stranieri - degenti negli ospedali - internati negli istituti carcerari etc.);
- nell'*imparzialità e regolarità dei servizi scolastici* da intendersi come obiettività ed equità nella gestione della scuola;
- nella *partecipazione alle scelte scolastiche* nella quale si fa rientrare il diritto dell'utente di scegliere liberamente fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico e il coinvolgimento dello studente e dei genitori nell'offerta formativa elaborata nel Progetto educativo di istituto (c.d. *contratto formativo*);
- nella *efficienza e trasparenza* delle decisioni di politica educativa, ma anche dei singoli servizi amministrativi (ad es. i servizi di segreteria);

- nel costante *aggiornamento didattico* dei docenti, punto focale della programmazione educativa.

10. IL PROCESSO AUTONOMISTICO EX LEGE 59/1997

La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, riprende l'indicazione normativa già inserita nella legge 24-12-1993, n. 537 (vedi *retro* § 7) ampliandone i contenuti nel senso di proiettare il processo autonomistico delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi nel più ampio contesto della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

Le tappe del processo amministrativo

Il legislatore segna con precisione le tappe di questo processo evolutivo:

- individua i parametri in relazione ai quali opera il riconoscimento della personalità giuridica, ovvero il **raggiungimento di requisiti dimensionali** ottimali attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica (D.P.R. 233/1998);
- predispone l'avvio di apposite **iniziative** che rendano meno traumatico il passaggio al nuovo regime di autonomia aventi ad oggetto formazione del personale, analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche, interventi perequativi dal punto di vista finanziario etc.;
- definisce con esattezza la portata del riconoscimento **dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria**, nonché delle implicazioni pratiche che vi sono connesse (D.P.R. 275/1999);
- rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per l'emanazione delle **istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse** ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche (D.M. 1-2-2001, n. 44);
- avvia un **programma di riforma e razionalizzazione degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico** per valorizzare l'autonomo apporto delle diverse componenti anche locali e delle minoranze linguistiche riconosciute e delle specifiche professionalità e competenze, nonché per l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali (D.Lgs. 30-6-1999, n. 233);
- managerializza lo stato giuridico dei capi di istituto conferendo loro **la qualifica dirigenziale** contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche (D.Lgs. 59/1998).

11. LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI MATURITÀ

Con la L. 10-12-1997, n. 425 si è provveduto a riformare l'esame conclusivo degli istituti di istruzione secondaria superiore (cd. **esame di maturità**) avente come finalità

l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi.

La citata legge ed il successivo regolamento di attuazione (D.P.R. 23-7-1998, n. 323) dispongono l'articolazione dell'esame di maturità su tre prove scritte, di cui una a carattere multidisciplinare, ed una prova orale, introducono un nuovo sistema di valutazione del rendimento calcolato in centesimi e prevedono un ulteriore parametro valutativo rappresentato dal **credito scolastico**. È infatti disposto nell'art. 6 della L. 425/97 che il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un *credito per l'andamento degli studi* per un totale massimo di venti punti.

12. LA LEGGE 10 FEBBRAIO 2000, N. 30

Con l'emanazione della **L. 10-2-2000, n. 30** (riforma De Mauro-Berlinguer, dal nome dei suoi proponenti) è stata introdotta quella che è stata definita comunemente la riforma dei cicli, ovvero il provvedimento con il quale si è posto mano ad una complessiva **ristrutturazione del percorso educativo degli alunni**, adottando una scansione scolastica articolata su due cicli (*scuola di base e scuola secondaria*) in luogo dei tradizionali tre cicli. Tale modello si richiama ai sistemi educativi francese, britannico e spagnolo riformati alla fine degli anni '80. Nel sostituire i due cicli ai tre tradizionalmente tipizzati il percorso educativo degli alunni a partire dalla riforma Gentile, la L. 30/2000 ha previsto lo snellimento del *corso di studi primario articolato in sette anni* — dai 6 ai 12 — abolendo la scuola media come percorso scolastico a sé stante e accorpandola alla scuola elementare in un unico corso e ha previsto una maggiore qualificazione del *ciclo secondario rendendone obbligatoria la frequenza dei primi due anni* a carattere prevalentemente orientativo e facoltativi i successivi tre anni di indirizzo, quale ponte di passaggio ad un'istruzione superiore.

13. L'INNALZAMENTO DELL'ETÀ DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

L'innalzamento dell'obbligo scolastico oltre gli otto anni previsti dalla Costituzione era da tempo considerato un obiettivo prioritario della politica scolastica, sia in risposta all'esigenza di uniformare il nostro ordinamento a quello vigente negli altri Paesi europei, sia per far fronte all'esigenza di fornire agli studenti una base culturale più congrua, anche in un'ottica tecnico-professionale, e facilitare così l'ingresso in un mondo del lavoro sempre più specialistico.

La L. 20-1-1999, n. 9 ha disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 **l'obbligo di istruzione fosse elevato da otto a dieci anni**.

Il D.M. 9 agosto 1999, n. 323, recante norme regolamentari per l'attuazione dell'art. 1 della L. 9/1999, ha previsto un **regime transitorio di durata novennale dell'obbligo scolastico**, applicabile fino all'attuazione della originaria legge di riordino dei cicli (L. 30/2000). Tale riforma non è mai stata resa operativa e, dunque,

le disposizioni di prima applicazione hanno continuato ad esplicare la loro efficacia fino all'abrogazione operata dalla **L. 28 marzo 2003, n. 53**.

14. L'INTRODUZIONE DELL'OBLIGO FORMATIVO

Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, la L. 17-5-1999, n. 144 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 12-7-2000, n. 257 hanno introdotto e disciplinato — a decorrere dall'anno 1999-2000 — **l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età** ferme restando le disposizioni transitorie (recate dalla L. 9/1999 e dal D.M. 323/1999, non più applicabili a seguito dell'approvazione della **riforma Moratti**) per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione.

L'obbligo formativo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

L'obbligo formativo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Il **D.M. 22-8-2007, n. 139**, in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ha stabilito che «l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni».

15. LA RIFORMA MORATTI E LA SUA ATTUAZIONE: RINVIO

La riforma Moratti — L. 28 marzo 2003, n. 53 — contenente *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale* assume la legge 30/2000 come trama normativa di base dalla quale prendere le mosse per delineare una compiuta ed organica riforma della scuola che sostituisca gli effetti applicativi della riforma Gentile del 1923, dopo 80 anni ancora vigente.

Questi i punti chiave della riforma:

- introduzione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione compiutamente disciplinato dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76;
- nuova articolazione degli studi e della formazione che prevede la seguente scansione: scuola dell'infanzia, primo ciclo (scuola primaria di 5 anni e scuola secondaria di primo grado di 3 anni) con esame di Stato alla fine del ciclo, secondo ciclo (sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale) ed esame di Stato. In tal senso la delega trova attuazione nei decreti legislativi 19 aprile 2004, n. 59 per il cd. primo ciclo e 17 ottobre 2005, n. 226 per il cd. secondo ciclo;

- istituzione di nuovi licei :economico, tecnologico, musicale, linguistico, delle scienze umane;
- valorizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale anche attraverso il sistema dell'alternanza scuola lavoro, percorso alternativo riservato ai giovani compresi nella fascia di età dai 15 ai 18 anni per assicurare loro, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77);
- i piani di studio contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, specchio della cultura, delle tradizioni e dell'identità nazionale, e prevedono una quota riservata alle Regioni relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali;
- valorizzazione della qualità del sistema dell'istruzione: l'Istituto nazionale di valutazione, come in tutti i Paesi europei, ha il compito di monitorare con verifiche nazionali la qualità complessiva dell'offerta formativa e dei livelli degli apprendimenti per valutare il livello culturale degli studenti (D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286).

16. LA LEGGE FINANZIARIA 2007 E L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE FINO A 16 ANNI

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sulle **competenze chiave per l'apprendimento permanente** invita gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare l'acquisizione di competenze chiave per preparare tutti i giovani alla vita adulta e offrire loro un metodo per continuare ad apprendere per tutto il corso della loro esistenza.

Le competenze chiave indicate nella Raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

In conformità a siffatta raccomandazione sono stati emanate alcune previsioni normative di attuazione: **l'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il D.M. 22-8-2007, n. 139.**

L'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 sancisce che:

- **l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, **l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.**

Il regolamento nel nuovo obbligo di istruzione

Il D.M. 22-8-2007, n. 139, cd. regolamento sul nuovo obbligo di istruzione, contiene le **Indicazioni nazionali sulle competenze e i saperi che tutti i giovani devono possedere a sedici anni**, indipendentemente dalla scuola che frequentano, in modo da assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.

I saperi e le competenze essenziali sono riferiti a quattro assi culturali:

- dei linguaggi;
- matematico;
- scientifico-tecnologico;
- storico-sociale

Tali saperi sono articolati in abilità, capacità e conoscenze con riferimento al sistema di iscrizione previsto per l'adozione del Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). Essi costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e, al tempo stesso, sono la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente.

L'obbligo di istruzione si realizza a partire dall'anno scolastico 2007-2008 in una prima fase di attuazione che ha carattere di sperimentazione. A tal fine è prevista la predisposizione di linee guida e di un piano di intervento sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia scolastica e dall'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

17. LA RIFORMA GELMINI

Il **D.L. 1 settembre 2008, n. 137** (cd. *decreto Gelmini*) convertito in L. 169/2008 ha dato il via ad una serie di riforme della scuola italiana, improntate alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane della scuola, ai sensi del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, che sono state oggetto di un scontro tra istituzioni e parti sociali. Tale riforma interviene sull'impianto della disciplina preesistente della legislazione scolastica; in particolare, si discosta dalla riforma Gentile per i punti seguenti:

- nella scuola primaria viene superato il concetto di modulo con più insegnanti e viene introdotto il maestro unico di riferimento;
- lo studio della lingua inglese viene potenziato in tutte le scuole: per le scuole secondarie di secondo grado, diventa obbligatorio per i cinque anni di corso e negli istituti tecnici, al quinto anno, una delle materie viene insegnata in lingua inglese;
- nella scuola dell'infanzia si introduce la facoltà di anticipare l'iscrizione dei bambini a due anni e mezzo;
- nella scuola secondaria di secondo grado, durante il quinto anno, gli studenti hanno la possibilità di effettuare uno *stage* in azienda;
- le lezioni durano 60 minuti e non più 50 minuti;
- viene introdotto il criterio della premialità basata sul merito dei docenti, i migliori dei quali potranno ricevere fino a 7000 euro all'anno.